



24674/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Consigliere -
GIUSEPPE SCOTTI

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

BREVETTO
MARCHIO -
Regolamento di
competenza

Ud. 27/10/2020 - CC

R.G.N. 7558/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7558-2020 R.G. proposto da:

(omissis) SCA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
(omissis), presso lo studio dell'avvocato
(omissis), che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
(omissis), (omissis);

6012
/ 20

- *resistenti* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che conclude per l'annullamento delle ordinanze impugnate e per l'affermazione della competenza della sezione specializzata del Tribunale di Torino.

Fatti di causa

La società cooperativa (omissis)
(omissis) conveniva in giudizio (omissis) e la (omissis)
(omissis) s.r.l. dinanzi al tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese, chiedendo l'annullamento di alcuni contratti commerciali per la promozione del marchio (omissis) e per la vendita del vino prodotto col detto marchio in mercati esteri, oltre al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, lesione dell'immagine e lesione del marchio.

Nella resistenza dei convenuti la sezione specializzata, con ordinanza in data 10-1-2020, comunicata il 16 successivo, disponeva che la causa proseguisse dinanzi al giudice istruttore della sezione ordinaria, quale giudice monocratico, poiché i comportamenti adottati attenevano a fattispecie di concorrenza sleale pura.

Con successiva ordinanza in data 16-1-2020 il giudice istruttore dichiarava l'incompetenza territoriale del tribunale di Torino in beneficio, alternativamente, dei tribunali di Asti o di Trento, in ragione (i) della sede dell'attrice (in Asti) ovvero (ii) della sede dei convenuti (in ambo i casi in Trento) ovvero ancora (iii) del luogo di conclusione dei contratti di collaborazione evocati (Asti), atteso che invece nessun criterio di collegamento era idoneo a fondare la competenza del foro di Torino.

La cooperativa (omissis) ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro entrambe le ordinanze, censurando le statuizioni per violazione o falsa applicazione dell'art. 3, secondo comma, lett. a) e b), e terzo comma del d.lgs. n. 168 del 2003, nonché dell'art. 134 del codice della proprietà industriale.

A suo dire la competenza sarebbe da attribuire alla sezione specializzata, poiché la pretesa azionata era stata basata, principalmente, sulla domanda di annullamento o di risoluzione dei contratti *inter partes* e sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla diluizione del marchio (omissis), in concomitanza con il programmato lancio commerciale del relativo prodotto.

Gli intimati hanno depositato una memoria ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ., nella quale hanno eccepito l'inammissibilità del regolamento relativamente all'ordinanza collegiale e comunque l'infondatezza della tesi prospettata.

Il PG ha concluso per la competenza della sezione specializzata.

Ragioni della decisione

I. - E' corretto affermare, come fatto dai resistenti, che l'ordinanza collegiale non è impugnabile col regolamento di competenza.

In essa infatti non si rinviene una statuizione sulla competenza, quanto piuttosto una decisione ordinatoria sulla ripartizione degli affari interna al tribunale di Torino (v. Cass. Sez. U n. 19882-19).

Ciò non toglie che il presente regolamento sia ammissibile a misura della seconda ordinanza, quella del tribunale di Torino che ha declinato la competenza per territorio in favore dei tribunali di Asti o di Trento.

Tale declinatoria è comunque avvenuta sul presupposto che la causa non rientrasse tra le controversie attribuite per materia alla sezione specializzata delle imprese e fosse quindi suscettibile di essere definita secondo l'ordinario riparto orizzontale della competenza di cui agli artt. 18 e seg. cod. proc. civ.

Non per altro l'ordinanza collegiale (deliberata in pari data di quella monocratica che qui rileva) è stata richiamata nell'*incipit* del provvedimento, il che implica che sia stata condivisa.

L'ordinanza resa dal tribunale in composizione monocratica è indubbiamente una statuizione sulla competenza e tanto basta a rendere ammissibile il regolamento.

II. - Sennonché la causa appartiene alla competenza della sezione specializzata per le imprese, senza rilevanza dei distinti criteri di determinazione della competenza per territorio evocati dal tribunale di Torino.

Come questa Corte ha già affermato, in base all'art. 134, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd.

"codice della proprietà industriale") rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni "che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza". Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva, secondo la postulazione, "non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale" (per tutte Cass. n. 17161-19, Cass. n. 2680-18).

III. - Avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore è risolutivo considerare che nel concreto era stata dedotta proprio la suddetta interferenza.

Le pretese involgevano, secondo le varie alternative, il dolo della controparte, ovvero l'inadempimento della medesima, ovvero ancora la sua responsabilità precontrattuale, a fronte di contratti qualificati come di promozione del marchio; e conseguentemente a questo facevano riferimento anche gli atti lesivi del diritto alla lealtà concorrenziale.

In altre parole, tutti i comportamenti ai quali l'attrice ha affidato i *petita* involgono infine il diritto sul marchio Nanticò quale elemento costitutivo, poiché tanto gli inadempimenti, quanto i danni sono stati considerati a *latere* dei diritti a essa riservati.


Ne segue che l'affermazione di illiceità della condotta ha trovato sempre in quei diritti il proprio fondamento.


IV. - Deve quindi essere affermata la competenza del tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi alla quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2020.

Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 5 NOV. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
